

## **Capo I**

### **Cataloghi.**

1. Le cose contenute nelle raccolte dei musei, nelle pinacoteche, nelle biblioteche, negli osservatori e negli altri istituti ed uffici governativi che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche sono, a cura dei direttori degli istituti stessi, descritti in appositi cataloghi secondo le norme date dal presente regolamento.

2. In ognuno di questi istituti è tenuto un registro cronologico generale di entrata delle cose destinate a formare parte delle raccolte, nel quale è indicata la provenienza loro e una sommaria descrizione.

Qualora gli oggetti inseriti su questo registro provengano da acquisti fatti coi fondi dello Stato, nelle corrispondenti contabilità si fa menzione nel numero di iscrizione di essi nel registro di entrata.

3. Dal registro di entrata si ricavano gli elementi per la formazione del catalogo nel quale le cose che fanno parte delle raccolte o collezioni sono iscritte con numerazione rigorosamente progressiva.

Solo quando un oggetto sperduto o come che sia eliminato dalla raccolta sia sostituito da un esemplare perfettamente identico, si può dare a questo il numero dell'altro.

4. I cataloghi devono contenere per ciascuna cosa le indicazioni che seguono:

a) per le raccolte artistiche ed archeologiche:

1° nominativo della cosa;

2° materia e dimensioni;

3° soggetto rappresentato;

4° età o scuola cui appartiene e, se è possibile, l'autore.

5° la provenienza e, quando sia utile, anche la indicazione del luogo ove la cosa è stata in origine rinvenuta: questa indicazione deve sempre essere annotata per gli oggetti di antichità o comunque d'interesse archeologico;

b) per le biblioteche:

1° autore e titolo del libro;

2° note tipografiche;

3° note bibliografiche;

4° provenienza e, per i libri rari e gli incunabuli, i codici ed i manoscritti, tutte le indicazioni particolari che possono interessare;

c) per le raccolte scientifiche:

1° nominativo della cosa;

2° descrizione di essa;

3° provenienza;

4° tutte le altre indicazioni che possono ritenersi necessarie secondo la natura particolare e l'uso a cui la cosa è destinata.

In tutti i cataloghi dev'essere annotata l'indicazione del luogo ove gli oggetti sono collocati, e del loro stato di conservazione.

Dei fondi bibliografici anteriori all'attuazione del regolamento approvato con R. decreto 24 ottobre 1907, n. 733, modificato con R. decreto 2 maggio 1909, n. 450, sarà compilato un catalogo generale che si ricongiunga, con la numerazione progressiva, a quello posteriore.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di autorizzare per le biblioteche la compilazione del solo registro di entrata, purché questo contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo per il catalogo generale.

5. Quando, per il numero e la natura delle cose raccolte negli istituti culturali, sia utile tenere fin da principio distinte le cose di diversa specie, che si possono raggruppare sotto particolari denominazioni, come ad esempio quadri, statue, ceramiche, ecc., si possono fare per ciascun gruppo cataloghi generali separati.

I cataloghi generali dei musei preistorici, storici ed etnografici, possono essere distinti rispettivamente per epoche, o per gruppi etnici e geografici ed eccezionalmente anche per collezioni.

La formazione facoltativa di codesti cataloghi generali separati è autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione.

Devono essere sempre descritti in cataloghi appropriati i medaglieri e le raccolte numismatiche e sfragistiche, le collezioni di stampe, disegni, incisioni e fotografie, di rami, di pietre litografiche e negative fotografiche, le raccolte paleografiche, i codici e i manoscritti in genere, gli incunabuli, le stampe e i manoscritti di musica.

6. Gli oggetti d'arte od archeologici ed i mobili artistici che sono contenuti nei vari istituti e nelle ville od edifici monumentali e che ne formano il decoro e l'arredamento, sono descritti in cataloghi topografici secondo le norme del presente regolamento.

Quando nelle ville ed edifici monumentali siano conservate raccolte o collezioni di qualunque specie, queste sono descritte in separati cataloghi secondo le norme particolari a ciascuna di esse.

7. Delle cose, raccolte, o collezioni di proprietà aliena, che l'Istituto ha in custodia, non si prende annotazione nel registro di entrata, né nel catalogo generale dell'Istituto, ma deve farsi un catalogo a parte, per il quale sono tuttavia da osservare le norme del presente regolamento.

8. Nei cataloghi, di regola, ogni cosa o frammento di cosa è descritto sotto un numero proprio.

Possono essere descritti sotto uno stesso numero i gruppi di oggetti minuti, che abbiano una caratteristica comune e non sia utile considerare separatamente l'uno dall'altro, come i minerali, le flore di una stessa specie, o di specie diverse rinvenute insieme, i ripostigli di monete o simili.

Sono in ogni caso descritti sotto uno stesso numero i mobili artistici quando sono dello stesso tempo o si completino a vicenda, formando un arredamento; le stampe, i disegni, le fotografie, anche non riunite in volume, se costituiscono o possono costituire una serie organica sotto una stessa denominazione; le miscellanee di opuscoli e, ordinate per gruppi, le pubblicazioni di scarsa importanza.

9. Le mensole, i piedistalli delle statue, le cornici dei quadri e simili accessori non sono descritti a parte se non quando hanno un loro particolare carattere artistico od archeologico; e non debbono per ciò assumere un numero proprio. Per ciascun numero del catalogo generale è formata una scheda mobile che ne contiene tutte le indicazioni.

Le schede sono riunite in apposito schedario per ordine di numero e nelle biblioteche per ordine alfabetico di autore.

Negli istituti dove sono prescritti o consentiti cataloghi generali separati a norma dell'art. 5 le schede pertinenti a ciascun catalogo devono essere di formato o di colore diverso dalle altre, in modo da evitare la possibilità di confusione.

Il Ministero della pubblica istruzione, secondo la natura e i fini dei singoli istituti, dà le norme complementari che ritiene necessarie ai fini culturali per la compilazione delle schede e dei cataloghi generali e particolari.

11. Dove di una cosa che entra a far parte delle raccolte artistiche, archeologiche, bibliografiche, e scientifiche non sia possibile di determinare subito con esattezza le indicazioni necessarie, la cosa stessa è riportata nel catalogo generale, con quelle dichiarazioni provvisorie che si possono argomentare, e nello schedario è descritta su di una scheda di diverso colore delle altre, finchè i lavori di restauro o gli studi successivi possano condurre a meglio individuarla almeno nella sue linee principali, e diano modo di formare la scheda regolamentare.

12. Quando più soggetti o frammenti di oggetti entrati in vari tempi negli istituti, e descritti in separate schede, si vengano a riconoscere pertinenti ad una cosa sola, o a un gruppo di cose che devono essere descritte nel loro complesso, essi si possono riunire in una sola scheda, che porti il numero del frammento o dell'oggetto più importante, facendone annotazione sulle schede originarie e sul catalogo generale.

13. Il Ministero della pubblica istruzione può rendere obbligatoria negli istituti di maggiore importanza la compilazione anche di cataloghi u schedari topografici: in tal caso la copia delle schede che formano codesti cataloghi deve aver riferimento sempre al numero del catalogo generale, ma può contenere indicazioni più sommarie della scheda originale.

14. Non si possono fare radicali innovazioni nell'ordinamento delle raccolte se non in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ne determina i limiti e le norme. Il Ministero indicherà con apposite istruzioni di massima quali siano le modificazioni consentite ai direttori senza sua preventiva autorizzazione.

In nessun caso può essere mutata o comunque alterata la numerazione progressiva originaria: occorrendo procedere a nuova e diversa numerazione, e contenendola il Ministero, accanto al numero nuovo deve essere fatta chiara menzione del numero antiquato.

15. Quando una intera raccolta o collezione viene da un istituto trasportata ad un altro e quivi custodita in via permanente, gli oggetti che la compongono sono iscritti nel catalogo dell'istituto ricevente con la numerazione progressiva che loro compete; ma, tanto sul catalogo, che sulle schede, si deve far menzione del numero che ciascuna cosa aveva nell'istituto da dove proviene.

Il direttore dell'istituto cedente stralcia dallo schedario generale e conserva a parte le schede delle cose cedute.

16 In nessun caso è consentito distruggere le schede di cose perite o comunque tolte dalle raccolte; della dispersione, della perdita o del tramutamento è fatta menzione sulla scheda e sul catalogo generale.

17. Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi d'istituto comunicano al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva del nuovo materiale artistico, archeologico, bibliografico o scientifico iscritto nei cataloghi nel corso dell'esercizio precedente e le variazioni nello stesso tempo avvenute in quello preesistente.